

409



N. R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA – IV Sezione Civile

Composta dai Sigg.:

Dott. _____ Presidente rel.

Dott.ssa _____ Consigliere

Dott.ssa _____ Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa in appello con atto di citazione

da:

(C.F. GBNLDA44R13C383D) rappresentato e difeso dagli

Avv.ti Gianluca Ballo e _____ con domicilio eletto presso

quest'ultima per mandato a margine dell'atto di appello

appellante

contro:

COMUNE DI _____ in persona del Sindaco in carica

rappresentato e difeso dall'Avv. _____ con domicilio eletto

presso lo stesso per mandato a margine della comparsa di costituzione

appellato

Oggetto: Riforma della sentenza n. _____ del Tribunale di Venezia sezione

distaccata di Chioggia

in punto: responsabilità extracontrattuale

Causa decisa il 14/01/2015

Il Procuratore dell'appellante ha così concluso:

| |
|-----------------------|
| SENT. N. |
| DEP. MINUTA 21/01/15 |
| N. G |
| DEP. IL. 17 FEB. 2015 |
| N. CRON. |
| N. REP. |
| OGGETTO: RESP. |
| EXTRA CONTRATTUALE |



accertare e dichiarare – ex artt. 2051 e/o 2043 c.c., nonché ex artt. 2,14 cpv e lett.ra a) e 37 cpv e lett.ra b) del D. L.vo 30.4.92 nr. 285 – che il sinistro stradale del 22.6.2000 è avvenuto per omissione da parte del Comune di _____ della puntuale manutenzione della Via Galileo Galilei e, comunque, per omessa collocazione di segnaletica idonea a preavvertire l'utente della strada del pericolo rappresentato dal dislivello del manto stradale, determinante – per la sua non visibilità e non prevedibilità – una situazione di insidia oggettiva e soggettiva tale da fondare in ogni caso la responsabilità risarcitoria dell'ente appellato; voglia conseguentemente la Corte d'Appello condannare il Comune di _____ in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni alla persona ed alle cose – patrimoniali e non – subiti dal sig. _____ in conseguenza dell'infortunio del 22.6.2000, nella misura e mediante pagamento all'appellante della somma capitale di € 11.385,91, congruamente rivalutata e maggiorata degli interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo e concretamente determinata – in base alla tabella di riferimento per la liquidazione del danno da compromissione dell'integrità psicofisica 20.4.99 (c.d. "tabella del Triveneto") nonché in base alle conclusioni raggiunte in primo grado dal ctu medico legale dr. _____

– come nel prospetto di seguito redatto: i.t.p. biologica al 75% per 30 gg: € 30,99 x 75% x 30 = 697,28; i.t.p. biologica al 50% per 20 gg: € 30,99 x 50% x 20 = 309,90; ; i.t.p. biologica al 25% per 20 gg: € 30,99 x 25% x 20 = 154,95; ; i.t.p. biologica al 6% (55 a.): € 1.137,24x6 = 6.823,44; danno morale al 40% su € 7.985,57 = 3.194,23; spese mediche sostenute prima dell'inizio della causa civile = 64,56; ripristino ciclo = 141,55 (per un importo capitale totale di € 11.385,91) ovvero di quella diversa somma – maggiore o minore – che risulterà di Giustizia, congruamente rivalutata e maggiorata degli interessi legali computati




sull'importo dovuto via via rivalutato dalla data del sinistro al saldo effettivo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, nonché con affermazione del diritto del sig. _____ di ripetere l'importo di € 500,00 (relativo all'onorario – posto definitivamente a carico di parte attrice in primo grado – e dalla stessa corrisposto al ctu medico legale dr. _____) e l'importo di € 600,00 (relativo all'onorario corrisposto dall'appellante in primo grado al ctp medico legale prof. _____)

per la partecipazione di quest'ultimo alle operazioni peritali del ctu) e condanna dell'ente appellato alla rifusione di tutto quanto pagato per spese di lite dall'appellante sig. _____, con espressa riserva di ripetizione, in ottemperanza a quanto disposto dalla sentenza di primo grado.

Il Procuratore dell'appellato ha così concluso:

respingersi tutte le domande ex adverso dedotte, perché infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermarsi la sentenza n. _____ emessa dal Tribunale di Venezia sezione distaccata di Chioggia il 29.2.08, pubblicata il 10.03.08.

Con rifusione di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 12 marzo 2003 _____ esponeva i seguenti fatti:
il giorno 22 giugno 2000, alle ore 11.45 circa, mentre transitava in sella alla propria
bicicletta in via Galileo Galilei, nel centro del comune di _____ cadeva a terra a
causa di un dislivello del manto stradale non visibile e non segnalato. In seguito alla
caduta riportava una frattura composta alla spalla destra.

Chiedeva quindi la condanna del Comune di _____ al risarcimento dei danni.

Il Comune si costituiva contestando la domanda attorea perché infondata in fatto ed in
diritto.

Al termine dell'istruttoria, assunte prove orali ed espletata CTU medico-legale, con
sentenza del 29 febbraio 2008 il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Chioggia,
rigettava la domanda e condannava _____ al pagamento delle spese processuali.

Osservava:

- 1) trattandosi di danni causati dalla cattiva manutenzione di una strada
comunale non può configurarsi una responsabilità della P.A. per danno
cagionato da cose in custodia ex art. 2051 c.c., poiché l'estensione della rete
stradale non consente di esercitare un controllo completo e continuo tale da
dare origine alla custodia;
- 2) non esistono i presupposti per il riconoscimento della responsabilità della
P.A. ai sensi dell'art.2043 c.c., in quanto non è stata fornita dall'attore la
prova dell'insidia e/o trabocchetto;
- 3) dalla prova testimoniale è emersa la presenza sul manto stradale di una buca
dello stesso colore dell'asfalto; tuttavia l'attore non ha dato prova
dell'effettiva non visibilità, né tantomeno della non prevedibilità.



sorveglianza sulla cosa; potere di apportare modifiche alla cosa; potere di escludere che altri vi apportino modifiche.

La presunzione è superata solo dalla prova del caso fortuito. Quest'ultima attiene al profilo causale dell'evento, permettendo di ricondurlo non alla cosa in sé, ma ad un elemento esterno imprevedibile ed inevitabile.

Venendo al caso specifico, si rileva che questa prova non è stata fornita dal Comune convenuto, avendo invece il danneggiato dato prova del nesso causale intercorrente tra la cosa ed il danno subito.

Anche il secondo motivo di appello risulta comunque fondato. La sentenza impugnata afferma che: *“ la parte attorea non ha fornito prova dell'effettiva non visibilità dell'avvallamento. Si rileva infatti che trattandosi di buca si sarebbe dovuto trattare di una depressione del manto stradale che necessariamente sarebbe stata visibile ad un velocipede”*.

Questa Corte rileva in contrario che il testimone _____ ha confermato l'esistenza di una buca non segnalata e non visibile poiché *“dello stesso colore dell'asfalto”*. Pertanto sussistono le condizioni di pericolo occulto, comprensivo dell'elemento soggettivo della non prevedibilità e di quello oggettivo della non visibilità. Ritiene la Corte altresì dimostrato il nesso di causalità tra la buca e la caduta del ciclista. A riguardo è significativo che il teste ha affermato di aver visto *“volare”* _____, dimostrando così che lo stesso è finito dentro la buca. Ulteriore conferma è costituita dalla CTU che ha evidenziato la compatibilità tra l'evento e la lesione personale subita dall'appellante. Ritiene quindi la Corte sussistere la responsabilità del Comune sia ai sensi degli artt. 2051 c.c. sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. .

Circa l'entità del danno il CTU ha accertato che _____ riportò frattura composta base processo acromiale spalla dx indicando la durata dell'inabilità temporanea, totale e parziale, ed i postumi, quantificati questi ultimi nella misura del 6%.



Tenuto conto di quanto sopra, dell'età dell'infortunato e di ogni altra circostanza il danno non patrimoniale, comprensivo del danno morale, viene liquidato nella misura richiesta, che appare senz'altro equa.

Inoltre, spettano € 64,56 per spese mediche e € 141,45 per riparazione bici. Constatato che la liquidazione è stata fatta in base ai criteri vigenti al momento del fatto dannoso va riconosciuta la rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal fatto dannoso al saldo e gli interessi sulla somma rivalutata di anno in anno.

L'accoglimento dell'appello comporta inoltre la restituzione di quanto corrisposto da a titolo di spese.

Le spese dei due gradi vanno poste a carico del Comune così come le spese di CTU.

P.Q.M.

La Corte,

definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. di data 28/2-10/3/2008 del Tribunale di Venezia, Sezione Distaccata di Chioggia, in accoglimento dello stesso e riforma dell'impugnata sentenza condanna il Comune di al pagamento in favore dell'appellante di della somma di € 11,385,91 oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal fatto dannoso al saldo;

condanna l'appellato a restituire all'appellante quanto percepito in esecuzione dell'impugnata sentenza, oltre interessi legali dal versamento al saldo;

condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese dei due gradi che liquida in complessivi € 4.194,32, di cui € 194,32 per spese, € 1.500 per diritti ed € 2.500 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge quanto al primo grado ed in complessivi € 3.705,23, di cui € 205,23 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge quanto al secondo grado;



pone le spese di CTU a carico definitivo dell'appellato.

Venezia, 14-1-2015

Il Presidente est.

(dott.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DATO AVVISO
TELEFONICO
17 FEB. 2015

[Handwritten signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Venezia,

17 FEB 2015



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

